



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA RISCHI INDUSTRIALI

LETTERA CIRCOLARE

Prot. n. DCPST/A4/RS/ 1650

Roma, 4 maggio 2006

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

e, per conoscenza: Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI

OGGETTO: Sicurezza dei lavoratori nelle attività a rischio di incidente rilevante.

Recenti gravi infortuni sul lavoro in alcuni stabilimenti a rischio di incidente rilevante ripropongono l'importanza dell'adozione delle misure di sicurezza appropriate e del ruolo dell'informazione, formazione, addestramento e dell'equipaggiamento dei "lavoratori in situ", così come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998 (in G.U. n.74 del 30 marzo 1998).

I contenuti di tale decreto riguardano le attività ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs.334/99 così come modificato dal D.Lgs.238/05 e sono pertanto integrativi ed aggiuntivi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i., finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Per le attività in argomento, spettano al "fabbricante" (ora "gestore" ai sensi del D.Lgs.334/99) l'individuazione e la messa in atto delle modalità di informazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori (cfr.lettere circolari di questo Dipartimento prot. DCPST/A4/RS/800 del 22 febbraio 2006 e DCPST/A4/RS/1000 del 10 marzo 2006).

A tal fine, ed in relazione agli specifici ruoli dei lavoratori *in situ*, ivi compreso il personale preposto agli interventi di emergenza e il personale delle imprese subappaltatrici, il gestore deve selezionare programmi di formazione adeguati, svolti da istruttori qualificati, e deve verificare il raggiungimento degli obiettivi (cfr.art. 4 del D.M. 16 marzo 1998).

Il gestore deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa del personale ed è tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.

Il gestore, tra l'altro, deve assicurare che ciascun lavoratore, per quanto di pertinenza, sia adeguatamente formato e addestrato su: a) contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza; b) contenuti generali del "*piano di emergenza interno*", anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del "*piano di emergenza esterna*"; c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA RISCHI INDUSTRIALI

Ai sensi dell'art.6 del citato decreto 16 marzo 1998, il gestore deve garantire l'ottemperanza allo stesso decreto, individuando le responsabilità all'interno della propria organizzazione e definendo specifiche procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonché l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante.

Premesso quanto sopra ed in relazione ad alcuni quesiti pervenuti a questo Dipartimento, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di rendere organico ed omogeneo lo svolgimento delle attività di competenza per il raccordo con le procedure di prevenzione incendi finalizzate al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi e dei pareri di competenza del Ministero dell'Interno di cui alla lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/600 del 28 febbraio 2005.

A) *“Servizio di Prevenzione e Protezione”*

I gestori delle attività a rischio di incidente rilevante hanno l'obbligo di assicurare che i *“responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione”* (RSPP e ASPP) siano adeguatamente formati, seguendo i percorsi formativi di cui all' Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome del 26 gennaio 2006 (in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006).

In base a tale Accordo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è uno dei soggetti deputati all'organizzazione dei corsi di formazione.

B) *“Servizio di Pronto Soccorso Aziendale”*

Il decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 (in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004), emanato in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i., ribadisce l'obbligo del datore di lavoro, obbligo già previsto dall'art.4, comma 4, lettera a) del D.Lvo 626/94, di designare gli addetti al *“Servizio di Pronto Soccorso Aziendale”*.

Gli addetti al pronto soccorso aziendale, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Tutti i lavoratori delle attività soggette al D.Lvo 626/94 e s.m.i. devono ricevere una adeguata informazione sulle procedure che riguardano il pronto soccorso e sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di pronto soccorso.

I gestori delle attività soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 334/99, che rientrano nel gruppo A del decreto 388/2003, sono tenuti a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

C) *“Protezione da atmosfere esplosive”*



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA RISCHI INDUSTRIALI

Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n.233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive” (in G.U. n. 197 del 26 Agosto 2003) ha introdotto il nuovo titolo VIII- bis del D.Lvo 626 “*Protezione da atmosfere esplosive*”.

Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività e compilare, a tal fine, il “*documento sulla protezione contro le esplosioni*”.

Tale documento, che fa parte integrante del “*documento di valutazione dei rischi*”, deve essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

Attesa la rilevanza della materia per le attività istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel settore della prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

IL VICE-CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI)